

Santa Giustina in Colle, 14 febbraio 2022

OGGETTO: riclassificazione Prodotti Fitosanitari ACTELLIC

Gentile Cliente,

in riferimento alla comunicazione di pari oggetto datata 15/12/2021, La informo che il Ministero della Salute ha autorizzato la vendita con volantinaggio dei Prodotti Fitosanitari riclassificati in base al XV ATP CLP (Regolamento Delegato (UE) 2020/1182 del 19/05/2020) **oltre la scadenza del 01/03/2022.**

I prodotti Newpharm S.r.l. interessati sono:

ACTELLIC 2/P – Reg. n. 2518 del 13.04.1977

ACTELLIC 2/P Newpharm – Reg. 11678 del 23.05.2003

ACTELLIC 5 – Reg. n. 5053 del 27.11.1982

ACTELLIC 5 Newpharm – Reg. n. 11687 del 12.06.2003


ACTELLIC 50 Newpharm – Reg. n. 15122 del 29.03.2011

ACTELLIC SMOKE GENERATOR – Reg. n. 16619 del 08/11/2016

Le confezioni giacenti presso i vari punti vendita potranno quindi essere commercializzate fornendo il facsimile di etichetta precedentemente inviata in vigore dal 15/12/2021. Unitamente alla nuova etichetta ricordiamo che dovrà essere consegnata anche la nuova scheda di sicurezza per una corretta valutazione dei rischi da parte dell'operatore.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Newpharm S.r.l.
Regulatory Affairs Manager
Dr.ssa Erika Saccoccia





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

*Ufficio 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti
fitosanitari*

Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA

DGSAN/7/ I.5.i.z./

**All'Imprese titolari di prodotti
fitosanitari**

Alle Organizzazioni di categoria:

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

IBMA Italia-Assometab
italia@ibma-global.org

COMPAG-Federazione Nazionale
Commercianti per l'Agricoltura
compagfederazione@pec.it

OGGETTO: Misure temporanee periodo smaltimento scorte per prodotti contenenti sostanze attive di cui al regolamento (CE) n. 2020/1182.

Con la presente nota si intende dare riscontro alle segnalazioni pervenute da diverse Associazioni di categoria riguardo alle difficoltà delle imprese titolari di prodotti fitosanitari di gestire gli obblighi di etichettatura derivanti dall'applicazione, a far data al 1° marzo 2022, del regolamento di cui in oggetto relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

In considerazione delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno di fatto comportato gravi limitazioni delle attività legate al settore dei fitosanitari ed in considerazione del periodo di difficoltà eccezionale attraversato dalle imprese nella fase contingente e del fatto che le modalità di gestione delle scorte dei prodotti impattati dalle nuove classificazioni armonizzate, comporterebbe gravi ripercussioni dal punto di vista

ambientale, a causa dell'elevato quantitativo di prodotti che, inevitabilmente, dovrebbero essere smaltiti come rifiuti, i distributori potranno continuare a vendere i prodotti in questione, già immessi sul mercato, previa consegna del fac-simile dell'etichetta adeguata da parte dell'Impresa titolare di registrazione anche dopo la data del 1° marzo 2022.

Le imprese sono tenute ad informare tempestivamente i rivenditori e ad adottare ogni iniziativa idonea ad assicurare la gestione dei prodotti ed il loro impiego in conformità alle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 7

F.to Dr. Gaetano Miele*

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"**